



Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile

Il Giudice, Dott. Milton D'Ambra, nel procedimento di liquidazione del patrimonio in epigrafe, ha emanato il seguente

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Vista la domanda di liquidazione del patrimonio depositata, ai sensi dell'art. 14-ter l. 3/2012, da CIPRIANO SERAO, [SRE CRN 71S30 A512K], con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'avv. MARA BRAGHINI che lo rappresenta e difende.

Esaminata la Relazione particolareggiata dell'O.C.C. di cui all'art. 14-ter, co. 3, l. 3/2012.

Rilevato che dall'esame della documentazione prodotta:

- sussiste una situazione di sovraindebitamento della parte istante qualificabile alla stregua di consumatore, tenuto conto che l'attività di impresa veniva chiusa in data 31 agosto 2020 e, pertanto, essendo trascorso più di un anno, la parte istante non è più fallibile.
- il debitore civile sovraindebitato non è, quindi, assoggettabile alle procedure concorsuali e non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad una delle tre procedure di sovraindebitamento (art. 7, co. 2, lett. a) e b), richiamate dall'art. 14-ter, co. 1, l. 3/2012);
- è stata allegata la documentazione di cui all'art. 9, co. 2 e 3, l. 3/2012 e la Relazione particolareggiata dell'O.C.C. risulta completa in quanto individua:
 - le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata da debitore civile nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - le ragioni dell'incapacità del debitore civile di adempiere alle obbligazioni assunte;
 - il resoconto sulla solvibilità del debitore civile negli ultimi cinque anni;
 - l'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori, tenuto conto che il computo deve essere fatto decorrere non già dalla cessazione degli effetti dell'atto, bensì dalla (più risalente) data di compimento (Trib. Prato, 28 settembre 2016);
 - il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata;



- la documentazione prodotta consente, pertanto, di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore (art. 14-ter, co. 5, l. 3/2012).

Precisato che:

- è prevista la sospensione, ai soli fini del concorso, del corso degli interessi legali e convenzionali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che si tratti di crediti garantiti da pegno, ipoteca o privilegio per i quali restano salvi gli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

- il decreto di apertura è titolo esecutivo ed incide sulla disponibilità sia materiale che giuridica dei beni, dovendo essere equiparato al pignoramento (art. 14-quinquies l. 3/2012) ed essendogli riconosciuta un'efficacia assimilabile a quella di cui all'art. 44, co. 1, L. Fall.;

- sono, pertanto, inopponibili alla procedura di sovraindebitamento tutte le c.d. cessioni del quinto disposte dal debitore civile, ancorché concluse in data anteriore, stante la natura di credito *futuro* dei ratei dello stipendio/pensione ceduti e, pertanto, il loro *venire ad esistenza* in data successiva al decreto di apertura.

Ritenuto che allo stato non siano emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio.

Rilevato che a fronte di un passivo composto prevalentemente da debiti verso istituti finanziari, al chirografo (Intesa San Paolo, Compass Banca, Prexta) per circa 76.000 euro e con il privilegio ipotecario (Ing Bank) per circa 86.700 euro, il debitore civile mette a disposizione della procedura l'abitazione di Samarate (per circa 177.000 euro), nonché la parte del reddito da lavoro dipendente eccedente i bisogni di vita primari.

Ritenuto che la proposta, in definitiva, soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 14-ter ss. l. 3/2012.

Ritenuto che ricorrano i gravi e giustificati motivi previsti dall'art. 14-novies, co. 2, l. 3/2012 per escludere dalla liquidazione il mobilio destinato ad arredamento dell'abitazione principale, nonché l'autovettura immatricolata nel 2005.

Esaminati gli atti e i documenti da cui risulta che il reddito del nucleo monofamiliare ammonta a circa 23.000,00 euro annui, va disposta, ai sensi all'art. 14-quinquies, co. 2, lett. f), l. 3/2012, l'esclusione dalla liquidazione il reddito del debitore proponente nella misura di € 1.130,00 nette mensili, tenuto conto che, in ogni caso, sono esclusi dalla liquidazione del patrimonio (art. 14-ter, co. 6, l. 3/2012): a) i crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni del figlio, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti nei limiti dell'art. 170 c.c.; d) i beni dichiarati *ex lege* impignorabili.



p.q.m.

Visto l'art. 14-*quiquies* l. 3/2012,

DICHIARA APERTA la procedura di liquidazione del patrimonio di SERAO CIPRIANO, [SRE CRN 71S30 A512K].

NOMINA quale Liquidatore del Patrimonio il **Dott. Roberto CHERCHI**, con studio a Gallarate, Via Pegoraro n. 18;

DISPONE CHE, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura di cui all'art. 14-*novies*, co. 5, l. 3/2012, non sia divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio di SERAO CIPRIANO.

DISPONE CHE, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura di cui all'art. 14-*novies*, co. 5, l. 3/2012, non possano, sotto pena di nullità, essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto.

DISPONE CHE della domanda e del decreto sia data pubblicità, a cura del Liquidatore del patrimonio, sul sito istituzionale del Tribunale di Busto Arsizio.

ORDINA la trascrizione del presente decreto nei RR.II. di Milano 2, a cura del Liquidatore del patrimonio, sull'unità immobiliare censita al Catasto FABBRICATI del Comune di Samarate al **Foglio 22, Mappale 10933, Subalterni 27 e 13** (abitazione e autorimessa).

ORDINA il rilascio del Compendio immobiliare di Samarate (abitazione e autorimessa), Via S. Maria n. 44, disponendo che il presente decreto - che costituisce titolo esecutivo - venga posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

ESCLUDE dalla liquidazione del patrimonio il reddito del debitore eccedente la somma di € 1.130,00 mensili, il mobilio dell'appartamento condotto in locazione a titolo di abitazione principale e l'autovettura Toyota Corolla immatricolata nell'anno 2005.

Manda alla Cancelleria la comunicazione del presente decreto alla parte proponente, all'O.C.C., e al Liquidatore nominato.

Busto Arsizio, 11/06/2022.

Il Giudice

Dott. Milton D'Ambra